

Concordato
concernente la Scuola tecnica superiore svizzera d'agraria¹
 (1 settembre 1964)

Conchiuso a Zurigo il 30 giugno 1964
 Approvato dal Consiglio federale il 1° settembre 1964
 Entrato in vigore il 24 settembre 1964

Al fine di mantenere una Scuola tecnica superiore d'agraria (STSA) per formare e perfezionare i quadri medi e superiori dell'agricoltura, i Cantoni partecipanti al presente concordato hanno convenuto quanto segue:

Obbligo dei Cantoni

Art. 1 ¹Conformemente alle disposizioni che seguono, i Cantoni s'impegnano di creare una scuola tecnica superiore d'agricoltura e di mantenerla per un periodo indeterminato.
²La sede della STSA è a Zollikofen/Berna.

Scopo e principi generali

Art. 2 ¹La STSA persegue i seguenti scopi:

- a) formazione di persone per l'esercizio di professioni tecnico-agronomiche e di professioni tecnico-agronomiche superiori che non richiedono studi universitari;
- b) aggiornamento e perfezionamento dei quadri.²

²L'insegnamento presso la STSA è impartito nelle lingue tedesca e francese per i corsi generali, e nel limite delle possibilità, quando la frequenza è sufficiente, anche per i corsi speciali.
³Nel limite del possibile si cercherà di ridurre l'onere finanziario per gli studenti, segnatamente mediante il convitto facoltativo e l'assegnazione di borse di studio.
⁴I posti della STSA sono ripartiti fra i Cantoni secondo una chiave (allegato I) che tiene conto della popolazione rurale e della superficie agricola utilizzata, escluse le foreste ed i pascoli. Le cifre della chiave di ripartizione sono rivedute ogni 10 anni sulla base dei censimenti più recenti.³
⁵Il numero degli allievi stranieri non deve, di regola, superare il 10 per cento dei posti disponibili.

Obblighi del Cantone di domicilio

Art. 3 ¹Il Cantone di Berna si obbliga, con riserva dell'approvazione popolare:

- a) di pagare un contributo di 2,5 milioni di franchi alle spese di costruzione e attrezzatura;
- b) di mettere gratuitamente a disposizione per la costruzione della STSA e degli edifici annessi una parcella di 400 are della località denominata "Meielen" nel Comune di Zollikofen. Su detta parcella grava per 99 anni un diritto di superficie in favore della STSA;
- c) di mettere a disposizione della STSA durante 99 anni, una parcella di 83 are, in località "Pistolenacker", nel Comune di Zollikofen, per le esercitazioni agromeccaniche;
- d) di mettere a disposizione della STSA, durante 99 anni, sul territorio della Scuola cantonale d'agricoltura di Rütli, nel Comune di Zollikofen, fino a 400 are di terreno coltivo per esperimenti agricoli sempreché sia osservata una normale rotazione delle coltivazioni. Dopo la valutazione dei risultati, il raccolto è proprietà della Scuola d'agricoltura di Rütli;
- e) di mettere a disposizione della STSA, contro compenso, il bestiame, le macchine, i laboratori ed i locali od altri settori della Scuola di economia lattiera e d'agricoltura di Rütli sempreché non sia recato disturbo all'insegnamento di quest'ultima. I direttori delle due scuole s'intendono circa l'uso del terreno;
- f) di allestire, fino ai limiti della STSA, le vie d'accesso carrozzabili e asfaltate, le tubazioni dell'acqua, le linee elettriche e telefoniche come anche le canalizzazioni di spurgo a partire da detti limiti;
- g) di liberare la STSA dagli oneri fiscali cantonali e comunali.

²La Scuola d'agricoltura di Rütli può, in compenso, disporre, gratuitamente e d'intesa col direttore dell'istituto, del raccolto delle parcelle menzionate alle lettere b) e c) oppure delle superfici non utilizzate dalla STSA.

¹ Titolo mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

² Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

³ Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

915.200

³Il Cantone di Berna si assume le funzioni e le responsabilità del committente per conto dell'istituzione concordataria in collaborazione con l'amministrazione menzionata all'articolo 10.

Spese di costruzione e copertura

Art. 4 ¹Le spese di 8,5 milioni di franchi per la costruzione, l'adattamento e l'attrezzatura della STSA, sono ripartite come segue:

- Confederazione	3	milioni di franchi
- Cantone di Berna (contributo di base)	2,5	milioni di franchi
- Cantoni, secondo la chiave di ripartizione	3	milioni di franchi

Totale 8,5 milioni di franchi

²La chiave di ripartizione allegata al presente concordato (allegato II) è allestita in funzione:

- alla popolazione rurale nell'anno 1950;
- alla superficie agricola utilizzata nel 1955, esclusi le foreste ed i pascoli;
- all'indice della capacità finanziaria dei Cantoni nel 1961.

³Un eventuale aumento delle spese sarà ripartito fra i Cantoni conformemente alla chiave di cui al capoverso 2. Un'eventuale eccedenza sarà impiegata conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera a).

⁴La quotaparte dei Cantoni che non partecipano al concordato sarà attinta presso una banca sotto forma di mutuo ipotecario sui beni immobili della STSA. La restituzione del mutuo avviene all'adesione di altri Cantoni e secondo le modalità stabilite all'articolo 17 capoverso 1.

Spese annue e copertura

Art. 5 ¹Le spese annue comprendono quelle d'esercizio della STSA, le riserve e i fondi di cui all'articolo 6.

²Le spese annue sono coperte come segue:

- tasse scolastiche e rette;
- contributi federale e cantonali;
- entrate da corsi speciali, conferenze e altre manifestazioni;
- saldo attivo dell'esercizio precedente;
- altre eventuali risorse.

³Al fine di coprire parzialmente le spese della STSA, i Cantoni pagano un contributo annuo di 1500 franchi per posto. Questa quota è pagata indipendentemente dalla frequenza effettiva ai corsi.

⁴Le spese annue nette (dopo deduzione delle entrate soprammenzionate) sono ripartite fra i Cantoni secondo il numero degli allievi espresso in allievo-giorno per i corsi superiori a 6 giorni. Fa stato il Cantone di domicilio dell'allievo (art. 26 CC).

⁵Gli allievi stranieri pagano una tassa suppletiva.

Riserve e fondi

Art. 6 ¹Al momento dell'entrata in vigore del presente concordato si creeranno le riserve che seguono:

- Riserva per la manutenzione dei beni immobiliari**
Essa si costituisce mediante il versamento dell' 1 per cento del valore iniziale delle costruzioni ed è prelevata suppletivamente alle spese annue ripartite conformemente all'articolo 5, o mediante altre risorse.
- Riserva per il rinnovamento delle installazioni**
Essa è destinata al rinnovamento dell'impianto scolastico e segnatamente del parco macchine, e al miglioramento delle attrezzature. Essa è costituita da quanto segue:
 - un contributo annuo del 7 per cento sul valore iniziale delle macchine e del materiale scolastico, prelevato suppletivamente alle spese annue ripartite conformemente all'articolo 5;
 - donazioni, lasciti ed altri contributi di benefattori, non destinati ad uno scopo determinato;
 - altre eventuali risorse.
- Fondi per le borse di studio**
Il fondo serve per il pagamento di borse, soggiorni e viaggi di studio degli allievi. Esso è costituito dai lasciti e contributi dei benefattori della STSA.

²Il Consiglio (art. 9) può creare altre riserve e fondi.

³I contributi annui di cui al capoverso 1 lettere a) e b) sono calcolati sull'ammontare delle spese per le costruzioni e le macchine. L'indice base è quello dell'anno 1961.

⁴I capitali saranno investiti in cartevalori sicurissime. Il reddito è aggiunto alle rispettive riserve.

⁵Il Consiglio può modificare, secondo l'ammontare delle riserve, i saggi di cui sopra.

Casi speciali

Art. 7 ¹Gli allievi domiciliati nei Cantoni che non fanno parte del concordato devono pagare:

- a) la loro quota di partecipazione alle spese annue nette, conformemente all'articolo 5 cpv. 4;
- b) un contributo base stabilito secondo un ordinamento interno.

²I Cantoni non partecipanti al concordato sono pregati di assumere a loro carico le quote di cui al capoverso 1, degli allievi domiciliati nel loro territorio.

Organi

Art. 8 ¹Gli organi del concordato sono:

- a) il Consiglio;
- b) l'Amministrazione;
- c) la Commissione di gestione.

²Le nomine avvengono ogni quadriennio. I membri sono rieleggibili sempreché non abbiano compiuto il sessantottesimo anno al momento della nomina.

Il Consiglio del concordato

Art. 9 ¹Il Consiglio si compone come segue:

- | | |
|---|----------|
| a) Cantoni partecipanti al concordato, ciascuno | 1 membro |
| b) Confederazione | 2 membri |
| c) SPF Zurigo, Divisione dell'agricoltura | 1 membro |
| d) Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e degli ingegneri in derrate alimentari | 2 membri |
| e) Associazione svizzera degli agro-tecnici | 2 membri |

Per ogni membro si designa un sostituto. I membri ed i loro sostituti sono nominati dalle istanze delegatrici.⁴

²Le attribuzioni del Consiglio sono le seguenti:

- nomina del presidente, vice presidente e segretario;
- nomina dei membri dell'Amministrazione;
- nomina, ogni biennio, di un membro della Commissione di gestione e di un supplente, presentati dai Cantoni;
- approvazione dei programmi di studio e di lavoro e del bilancio di previsione della STSA;
- approvazione del rapporto d'esercizio e dei conti della STSA;
- allestimento dell'ordinamento interno e dei salari;
- deliberazioni su qualsiasi trattanda regolarmente menzionata nell'ordine del giorno.

³Il Consiglio si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, e in sessione straordinaria ogni qualvolta che un quarto dei membri o l'Amministrazione lo richiedano. Le decisioni avvengono per maggioranza semplice dei presenti.

⁴Le convocazioni devono essere inviate almeno 3 settimane prima della seduta. Il Consiglio può deliberare solo sulle trattande menzionate nell'ordine del giorno.

L'Amministrazione

Art. 10 ¹L'Amministrazione si compone come segue:

- | | |
|---|----------|
| a) Confederazione | 1 membro |
| b) Cantone di domicilio | 1 membro |
| c) altri Cantoni (di cui uno romando o il Ticino) | 2 membri |
| d) Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e degli ingegneri in derrate alimentari | 1 membro |

I membri dell'Amministrazione possono essere scelti fuori dal Consiglio. L'Amministrazione si autocostituisce.⁵

^{1bis}Di regola, il direttore partecipa alle sedute dell'Amministrazione. Egli ha diritto di voto consultivo.⁶

^{1ter}Per i problemi inerenti alla formazione e all'esercizio scolastico, possono segnatamente essere invitati con voto consultivo:

- a) un rappresentante della conferenza dei docenti;
- b) un rappresentante dell'Associazione svizzera degli agro-tecnici.⁷

²Le attribuzioni dell'Amministrazione sono le seguenti:

⁴ Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

⁵ Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

⁶ Cpv. introdotto il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

⁷ Cpv. introdotto il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

915.200

- nomina del direttore, del vicedirettore, dei professori, degli assistenti e del personale della STSA, determinazione di capitolati d'oneri e dei salari nel limite dell'ordinamento in vigore;
- rappresentanza della STSA presso i terzi;
- amministrazione dei fondi speciali;
- decisioni concernenti le spese previste superiori ai 5000 franchi;
- decisioni concernenti spese non previste fino a 2000 franchi con riserva della copertura;
- vigilanza sul funzionamento dell'istituto;
- preparazione delle sedute del Consiglio;
- risoluzione definitiva delle eventuali controversie sorte tra il personale della STSA;
- altri compiti stabiliti dagli ordinamenti interni.

La Commissione di gestione

Art. 11 ¹La Commissione ha i compiti seguenti:

- verificare i conti;
- verificare che lo svolgimento dell'esercizio della STSA sia conforme alle decisioni del Consiglio o dell'Amministrazione;
- fare rapporto al Consiglio.

²La Commissione è composta come segue:

- Confederazione 1 membro
- Cantoni 2 membri e 2 sostituti

³Ogni biennio, il membro rappresentante dei Cantoni che è stato più a lungo in carica deve ritirarsi e il sostituto più anziano di nomina gli succede. I Cantoni rappresentanti nell'Amministrazione non possono essere contemporaneamente rappresentati nella Commissione di gestione.

Relazioni tra le diverse istituzioni e la STSA

Art. 12 ¹Le relazioni tra la STSA e le istituzioni, corsi e conferenze che essa dovesse ospitare, sono oggetto d'un regolamento approvato dall'Amministrazione e dagli organi competenti di dette istituzioni.

²Le prestazioni della STSA devono essere retribuite secondo le condizioni prestabilite. Di regola la STSA non fornisce prestazioni gratuite.

³L'Amministrazione decide circa i corsi, le riunioni e manifestazioni che possono svolgersi presso la STSA e ne stabilisce le condizioni.

Centrale intercantonale del materiale per l'insegnamento agricolo

Art. 13 La STSA ospita gratuitamente la Centrale. Questa è amministrata dall'Associazione svizzera degli ingegneri agronomi.

Seminario pedagogico

Art. 14 ¹Il seminario pedagogico per la formazione degli insegnanti d'agricoltura ha la sua sede presso la STSA. L'Associazione svizzera degli ingegneri agronomi ne è responsabile della direzione.

²Il direttore o il vicedirettore della STSA dirige, per quanto possibile, il seminario.

Corsi internazionali

Art. 15 La STSA può essere chiamata a collaborare ai corsi internazionali organizzati dalla Confederazione o da essa promossi.

Versamento dei contributi cantonali

Art. 16 I Cantoni partecipanti al concordato s'impegnano di versare:

- a) subito dopo la legalizzazione della loro adesione, la quota parte alle spese di costruzione (art. 4);
- b) all'inizio di ogni anno, la somma dovuta per i posti riservati (art. 5 cpv. 3);
- c) dopo 30 giorni dalla presentazione dei conti, la quotaparte per le spese annue (art. 5 cpv. 4).

Adesione e disdetta

Art. 17 ¹I Cantoni che vogliono aderire al concordato, dopo la sua entrata in vigore, pagano la quotaparte secondo la chiave di ripartizione, deduzione fatta però della metà dei loro contributi alle spese di costruzione giusta l'articolo 7 capoverso 2.

2I Cantoni che hanno aderito al concordato possono inoltrare la disdetta alla fine dell'anno, osservando un termine di due anni. Il capitale versato non è restituito.

³Le domande d'adesione e le disdette devono essere fatte al Consiglio federale che le trasmetterà alla Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura, al Consiglio del concordato e ai Cantoni membri.

Entrata in vigore

Art. 18 Il concordato entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio federale e la pubblicazione nella *Raccolta delle leggi federali*. Esso è valido appena che le sottoscrizioni dei Cantoni alle spese di costruzione hanno raggiunto la somma di 4 milioni di franchi.⁸

Allegato I⁹

Chiave di ripartizione dei posti riservati della STSA

Cantone	Popolazione rurale 1970	Superficie agricola utilizzata 1969	Ripartizione dei posti 1973	Indennità forfetaria annuale
ZH	30'323	80'038	9	13'500
BE	93'414	228'539	26	39'000
LU	41'424	80'502	10	15'000
UR	4'091	5'851	1	1'500
SZ	11'617	25'025	3	4'500
OW	4'867	8'160	1	1'500
NW	3'577	6'623	1	1'500
GL	2'591	7'189	1	1'500
ZG	4'558	11'508	1	1'500
FR	27'944	78'952	8	12'000
SO	10'108	33'498	3	4'500
BS	95	381	1	1'500
BL	6 201	19'409	2	3'000
SH	4'121	13'062	1	1'500
AR	5'105	12'756	1	1'500
AI	3'655	7'558	1	1'500
SG	33'325	75'240	9	13'500
GR	17'966	55'737	6	9'000
AG	25'565	65'768	7	10'500
TG	22'261	54'484	6	9'000
TI	7'132	15'922	2	3'000
VD	31'808	110'155	11	16'500
VS	21'606	32'739	5	7'500
NE	6'220	31'124	3	4'500
GE	2'973	11'531	1	1'500
Totale	422'547	1'071'751	120	180'000

Allegato II

Chiave di ripartizione (in 1000 franchi) del finanziamento di 8,5 milioni di franchi per le spese di costruzione della STSA

A. Parte della Confederazione	
B. Parte del Cantone sede (Berna)	
A	3000
B	2500
ZH	435
BE	622
LU	174
UR	15
SZ	38

⁸ Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni.

Adesione del Cantone Ticino con DL 26.10.1964 - BU 1964, 170.

⁹ Tabella mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.

915.200

OW	9
NW	26
GL	27
ZG	40
FR	127
SO	107
BS	10
BL	76
SH	40
AR	30
AI	7
SG	181
GR	90
AG	229
TG	117
TI	52
VD	301
VS	84
NE	92
GE	70
	8499